

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Lucio Molinari, Dott. Salvatore Mezzacapo; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ACCORNERO CARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DE SALVO MASSIMO ANTONINO, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ NOVARA;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 4745/570 PF12-13/SP/BLP DEL 11.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, annulla la sanzione inflitta al Sig. Accornero Carlo. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO RICORSO CALC. DONI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2571/856 PF10-11/SP/BLP DEL 5.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Doni Cristiano riduce la sanzione della squalifica per mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari, Dott. Umberto Maiello, Avv. Mario Antonio Scino; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VICENZA DEL 29.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)

La C.G.F. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Semioli Franco a 3 giornate effettive di gara e ammenda di €3.000,00
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAZA SIMONE SEGUITO GARA CROTONE/ASCOLI DEL 2.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 93 del 3.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete